



Guida alla Corte europea dei diritti dell'uomo

(di Casimiro Nigro)

1. Generalità:

- **La Corte: quali sono i casi di cui può occuparsi?**
- **Come rivolgersi alla Corte?**

2. I ricorsi previsti dalla CEDU

3. Il ricorso individuale

- **Introduzione**
- **Soggetti legittimati**
- **Come si propone il ricorso individuale? Come si compila il formulario del ricorso?**

4. Questioni di rilevanza pratica *(di Luigi Prosperì)*

- 1) la rappresentanza**
- 2) le lingue di lavoro**
- 3) la pubblicità**

1. Generalità

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce una delle realizzazioni cardine di garanzia collettiva e di sviluppo dei diritti e libertà dell'uomo.

La CEDU ha istituito un sistema di protezione collettiva di natura prevalentemente giudiziaria imperniato sulla Corte europea dei diritti dell'uomo che vincola i 46 Stati firmatari.



Uno degli aspetti fondamentali è che il sistema della Convenzione introduce una tutela oggettiva: gli Stati non agiscono come interessati di volta in volta per far valere uno dei diritti, ma nel loro insieme – e questo è chiaro nel preambolo della Convenzione – perché hanno ritenuto che la tutela dei diritti fondamentali, quelli del catalogo iniziale più i protocolli che nel tempo lo hanno integrato, è condizione per il mantenimento della democrazia e della pace nel continente europeo ed è espressione dei valori comuni.

Altro aspetto centrale della Cedu è il ruolo sussidiario della Corte Europea: ciò non vuol dire che la Corte abbia una funzione ridimensionata e subordinata all'interno del sistema, ma che gli Stati membri debbano per primi rispettare e tutelare in modo effettivo i diritti e le libertà riconosciute ed elencate nella Convenzione mediante strumenti di diritto nazionale (ciò implica la predisposizione di questi, qualora non esistano). Infatti, una delle condizioni di ricevibilità affinché un singolo individuo possa adire la Corte è l'esaurimento delle vie di ricorso interne *ex art 35 CEDU* (per un'analisi dettagliata, rimandiamo ivi, paragrafo 2, pag. 2). Ad esempio, nel caso in cui la parte ricorrente si lamenti della durata di una procedura, questa deve esaurire la via di ricorso introdotta dalla legge n° 89 del 24 marzo 2001 ("legge Pinto", introdotta proprio in funzione della predisposizione di uno strumento interno di cui si diceva – e per un esame della quale si rimanda ivi) che sancisce il diritto, per ogni persona che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione del termine ragionevole di durata del processo, di ottenere un'equa soddisfazione.

La Corte europea dei diritti dell'uomo è l'unico¹ organo giurisdizionale previsto ai sensi dell'art. 32 CEDU che tutela i diritti e le libertà dell'uomo ed alla quale i privati cittadini, oltre che gli Stati, possono ricorrere qualora ritengano di essere vittime di una violazione riconosciuta dalla Convenzione. Sulla base dei ricorsi

¹ Il vecchio art. 45 della CEDU prevedeva due organi giurisdizionale: la Commissione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo; con l'art 32 si è accentrato in quest'ultimo organo tutte le funzioni afferenti al meccanismo di controllo.



diretti alla Corte si elabora una giurisprudenza internazionale che obbliga tutti gli Stati contraenti ad adeguare l'ordinamento giuridico interno nazionale, vale a dire a modificare prassi e/o normative o colmare vuoti legislativi al fine di prevenire nuove violazioni della Convenzione. Passiamo ora ad esaminare più da vicino la competenza della Corte europea e come si può rivolgersi ad essa.

La Corte: quali sono i casi di cui può occuparsi?

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è competente ad esaminare in determinate circostanze, istanze sollevate dagli Stati, singoli individui o gruppi di persone che ritengano che i propri diritti e/o libertà riconosciuti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo siano stati violati. Detta Convenzione è un trattato internazionale mediante il quale gli Stati contraenti si sono impegnati a garantire i diritti e libertà fondamentali di cui sopra agli individui. I diritti garantiti sono enumerati nella stessa Convenzione e nei Protocolli ratificati dagli Stati Membri.

Qualora la parte ricorrente sostenga di essere vittima diretta di una o più violazioni da parte di uno o più Stati Membri, essa può rivolgersi alla Corte (per un approfondimento sullo *status* di vittima si rimanda a pag. 5 del presente documento).

La Corte può pronunciarsi esclusivamente sulle doglianze relative alla violazione di uno o più diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Non è una corte d'appello rispetto ai tribunali nazionali e non può annullarne o modificarne le sentenze e non può nemmeno intervenire direttamente a favore della parte ricorrente presso le autorità di cui si lamenta. Infatti, essa è competente ad esaminare esclusivamente lamentele dirette contro uno o più Stati che hanno ratificato la Convenzione o un dato Protocollo e nel caso in cui queste riguardino fatti accaduti posteriormente rispetto alla data della suddetta ratifica (posto che il diritto al ricorso individuale è stato ormai accettato da tutti

gli Stati). La data varia a seconda degli Stati e a seconda che il reclamo sia relativo ad un diritto garantito dalla Convenzione stessa o da uno dei suoi Protocolli.

Il sistema internazionale introdotto dalla Convenzione non prevede che la Corte europea possa d'ufficio esaminare un caso o violazioni di cui abbia avuto conoscenza se non siano state presentate da un privato cittadino o da un Paese².

La Corte di Strasburgo esamina soltanto doglianze inoltrate contro pubbliche autorità (Parlamento, amministrazione, tribunali, ecc.) e non tratta ricorsi diretti contro privati o contro istituzioni private.

La Convenzione ha previsto che, ai sensi dell'articolo 35, la Corte non si può occupare di ricorsi che non soddisfino le condizioni di ricevibilità (rispetto a tali condizioni, si rinvia ivi la trattazione) e, quindi può essere adita soltanto dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne ed entro sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

È pertanto essenziale che, prima di adire la Corte, la parte ricorrente abbia esperito tutte le vie di ricorso interne previste dall'ordinamento dello Stato chiamato in causa che avrebbero potuto porre rimedio alla situazione lamentata; in caso contrario, è suo onere provare che tali vie di ricorso sarebbero state inefficaci. Essa deve aver quindi proposto appello innanzi ai tribunali interni, sino alla più alta giurisdizione competente, davanti ai quali dovrà aver sollevato, quantomeno in sostanza, le doglianze che intende presentare in seguito alla Corte.

Nell'esperire le vie di ricorso interne, la parte ricorrente deve, in generale, aver osservato le regole di procedura nazionali, in particolare i termini da esse prescritti. Se, ad esempio, un ricorso è stato rigettato in quanto tardivo o per inosservanza, da parte del ricorrente, delle regole di competenza o procedurali, la Corte non potrà esaminare il ricorso.

Tuttavia, se oggetto della lamentela sia un giudizio, in particolare una sentenza di condanna, non è necessario che essa abbia tentato di ottenere la

² Cfr. Sent. 21.11.1983, Foti e altri c. Italia.



revisione del processo dopo aver esperito i ricorsi giudiziari ordinari. Non è neppure necessario aver presentato istanze rimesse alla completa discrezionalità delle autorità o aver chiesto la grazia o l'amnistia. Inoltre, le petizioni (al Parlamento, al capo di Stato o di Governo, ad un ministro o ad un mediatore) non costituiscono ricorsi da esperire.

La parte ricorrente ha sei mesi di tempo per adire la Corte dal momento in cui la più alta autorità nazionale ha emesso una decisione in merito al suo caso. Tale termine inizia a decorrere dal momento della notifica (all'interessato o al suo rappresentante legale) della decisione definitiva pronunciata nell'ambito dei mezzi d'impugnazione ordinari e non invece a partire dal successivo rigetto di un'eventuale istanza di revisione del processo (ricorso straordinario), di una domanda di grazia o di amnistia o di qualunque altra istanza rimessa alla completa discrezionalità delle autorità. Nei processi penali i sei mesi decorrono dalla data del deposito della decisione in quanto non è previsto l'avviso di notifica.

Il termine di sei mesi viene interrotto dalla data di spedizione della prima missiva alla Corte con cui la parte ricorrente esponga, chiaramente, benché sinteticamente, l'oggetto delle sue eventuali doglianze, oppure dall'invio del formulario di ricorso debitamente compilato (come andremo in esecuto ad analizzare).

A titolo puramente informativo, segnaliamo che l'attività della Corte ha registrato, negli anni un andamento sempre crescente: il numero dei ricorsi presentati è aumentato di circa il 130 % tra il 1998 e il 2001 e, dalle statistiche ufficiali del biennio 2004-2005, risulta che il numero dei ricorsi presentati nel corso dell'anno si attesta tra i 42 mila e i 44 mila. Nel corso del 2004 la Corte aveva reso 718 sentenze di merito (47 relative all'Italia), tra le quali 588 hanno evidenziato almeno una violazione della CEDU; nel 2005 si è registrato un sensibile aumento, superando per la prima volta le mille sentenze (1105, per l'esattezza, di cui 1040 di merito, 79 delle quali



relative all'Italia), delle quali ben 994 hanno rilevato una violazione della Convenzione.

Come rivolgersi alla Corte?

Innanzitutto, si deve esaminare la questione della lingua. Il regolamento della Corte, ai sensi dell'art 34, 1° comma, stabilisce che le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese, mentre il 2° comma prevede che nella fase anteriore alla decisione sulla ricevibilità tutte le comunicazioni e osservazioni presentate dal ricorrente individuale o dal suo rappresentante legale possano essere redatte nella lingua ufficiale della Parte contraente.

E' evidente che la *ratio* del 2° comma del regolamento della Corte è quello di avvicinare i singoli individui alle istituzioni europee in quanto imponendo l'uso di sole due lingue non si sarebbero tutelati effettivamente i diritti e le libertà riconosciuti dalla Convenzione, dunque nel caso le risulti più agevole, la parte ricorrente potrà scrivere alla Cancelleria nella lingua ufficiale di uno degli Stati membri.

Il ricorrente può adire la Corte con una semplice lettera esclusivamente per posta ordinaria. Nel caso in cui il ricorso sia inviato tramite posta elettronica o telefax, deve imperativamente seguire una conferma scritta del ricorso per posta ordinaria. E' inutile che la parte ricorrente si rechi personalmente a Strasburgo per esporre il caso oralmente.

Tutta la corrispondenza riguardante il ricorso deve essere inviata al seguente indirizzo:

**Al Cancelliere
della Corte europea dei Diritti dell'Uomo
Consiglio d'Europa
F-67075 STRASBURGO CEDEX
FRANCIA**



A riscontro della prima lettera o del formulario di ricorso (come vedremo dettagliatamente in seguito), la Cancelleria della Corte invierà nel primo caso il formulario, nel secondo caso una risposta, informando la parte ricorrente dell'apertura a suo nome di un fascicolo di ricorso il cui numero di riferimento dovrà essere citato in tutta la corrispondenza successiva. È possibile che in seguito vengano richiesti documenti, informazioni o spiegazioni complementari relativi al ricorso. La Cancelleria non è abilitata, invece, a fornire informazioni sulle disposizioni di legge in vigore nello Stato contro il quale è presentato il ricorso o consulenze giuridiche riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del diritto nazionale.

Nel caso in cui l'attore non rispondesse a qualunque comunicazione proveniente dalla Cancelleria entro un anno a far data dalla sua spedizione si procederà alla distruzione del fascicolo.

2. I ricorsi previsti dalla CEDU

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede che la Corte possa (esaminare e) decidere su due tipi di ricorsi:

- a) **i ricorsi interstatali (art. 33 Cedu)**
- b) **i ricorsi individuali (art. 34 Cedu)**

Il ricorso interstatale è uno dei rimedi predisposti dalla Convenzione per poter avviare il sistema internazionale di controllo di cui ogni Stato che ha ratificato la Convenzione può avvalersi.

Il testo dell'articolo 33 della Cedu prevede che ogni Stato contraente possa adire unilateralmente la Corte al fine di accertare un'inosservanza della Convenzione e dei protocolli commessa da un altro Stato membro.

La ratio della disposizione è quella di rendere responsabile ogni Stato contraente verso la comunità degli Stati vincolati dalla Convenzione per ogni



violazione di diritti e di libertà fondamentali dell'uomo che possa essergli imputata.

Le condizioni stabilite per proporre ricorso sono che entrambi gli Stati - ricorrente e convenuto - siano parti della Convenzione e che lo Stato ricorrente dimostri una violazione della convenzione o dei protocolli da parte del secondo³.

Qualora uno Stato membro preveda una legge interna che si ponga in contrasto con i principi, i diritti e le libertà riconosciute dalla Convenzione può essere proposto ricorso statale al fine di denunciare tale inosservanza⁴.

3. Ricorso individuale

Introduzione

L'art. 34 della Cedu è una disposizione che introduce il diritto di ricorso individuale. Tale norma costituisce, infatti, la chiave di volta del sistema europeo di tutela dei diritti dell'uomo.

La Corte europea definisce il ricorso individuale come uno dei pilastri essenziali del meccanismo di salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali enunciati dalla Convenzione. Inizialmente il ricorso individuale era previsto come elemento facoltativo del sistema internazionale di protezione poiché il diritto di presentare un ricorso non era aperto nei confronti di tutti gli Stati contraenti, bensì era condizionato all'accettazione di una clausola opzionale.

Nel corso degli anni il diritto di ricorso individuale ha avuto un'importanza fondamentale, grazie al riconoscimento di tale diritto da parte di tutti gli Stati aderenti.

Il riconoscimento al singolo individuo di poter far valere di fronte ad un organo indipendente la violazione di un diritto fondamentale fu una grande

³ Cfr. Corte, sentenza 26 giugno 1992, Drozd et Janousek c. Francia e Spagna, Serie A, n. 240, parr. 90 e 96.

⁴ Cfr. Corte, sentenza 18 gennaio 1978, Irlanda c. Regno Unito, Serie A, n. 25 par. 240.

apertura e ne scaturì un considerevole successo, senza il quale la Corte si sarebbe limitata ad esaminare casi interstatali.

Passiamo ora ad esaminare il testo dell'articolo.

Soggetti legittimati

Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo può essere presentato da una persona fisica o giuridica che sia stata parte (attrice o convenuta o imputata) in una controversia davanti ai giudici nazionali (civili, penali o amministrativi).

Quando un individuo o un ente non governativo ritiene di essere stato vittima di una violazione di uno dei diritti e/o delle libertà fondamentali da parte di uno degli Stati aderenti alla Convenzione, può presentare ricorso alla Corte. Possono essere presentati alla Corte solo i ricorsi diretti contro gli Stati firmatari della Convenzione Europea che riguardano avvenimenti posteriori alla data in cui lo Stato ha sottoscritto la Convenzione.

Il testo della norma sancisce che il ricorso individuale possa essere presentato da persone fisiche, organizzazioni non governative e gruppi privati. Questo aspetto è molto rilevante in quanto afferma che l'istanza contro un determinato Paese non è riservata ai cittadini di quello Stato e neanche a quelli di Stati che sono firmatari della Convenzione, bensì è accessibile a tutti, ovvero anche a singoli individui di Stati non contraenti e perfino agli apolidi⁵.

Minor rilievo, ma non per questo marginale, riguarda le persone incapaci di intendere e di agire. Per questi si è affermato che il diritto di proporre ricorso è previsto anche senza il concorso della persona che li rappresenta, vale a dire che il rappresentante può proporre ricorso direttamente senza dover allegare un

⁵ Commissione, dec. 288/57, *Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme*, Dordrecht.



mandato (*ex art. 45, par. 3* Regolamento della Corte), come è invece richiesto generalmente.

Per organizzazioni non governative e gruppi privati si intendono formazioni sociali regolarmente costituite secondo il diritto interno⁶. Tale definizione va intesa nel senso più ampio estendendola anche, per quanto attiene all'Italia, alle associazioni non riconosciute, categoria alla quale appartengono i sindacati e i gruppi politici⁷.

Il testo dell'articolo, enunciando la parola "non governativa", stabilisce che qualunque organo che detenga e/o eserciti un pubblico potere non è legittimato a proporre ricorso individuale, come ad esempio le collettività territoriali⁸: comuni e province. Infatti, è illogico che un organo che esercita un pubblico potere possa dar luogo ad un ricorso alla Corte europea contro lo Stato stesso. Mentre un ente pubblico appartenente a uno Stato diverso può denunciare la violazione di un diritto riconosciuto dalla Convenzione da parte di un altro Stato.

Di fondamentale importanza è il termine vittima enunciato nell'art. 34 della Cedu, vale a dire il singolo individuo (o ente non governativo) che sostiene di essere vittima di una o più violazioni dei diritti e/o libertà fondamentali sancite nella Convenzione e nei Protocolli e che può proporre ricorso alla Corte di Strasburgo.

Il vecchio testo dell'art. 25 della CEDU qualificava come vittima "la persona direttamente interessata dall'atto o dall'omissione in contestazione"⁹. Con ciò si intende che il soggetto deve dimostrare il suo interesse diretto a denunciare l'azione od omissione dello Stato.

⁶ Commissione, dec. 1462/62.

⁷ Commissione, dec. 4464770; Commissione, dec. 8765/79.

⁸ Commissione, dec. 13252/87, Comune de Rothenthurm c. Svizzera, DR, n. 59, p.254.

⁹ Corte, Adolf c. Austria, 26 marzo 1982, Corigliano c. Italia, 10 dicembre 1982.

La nozione di vittima, così individuata, non presuppone necessariamente l'esistenza di un pregiudizio sofferto dal ricorrente. A partire dal 1998¹⁰ si è stabilito che l'attore che chieda non solo una dichiarazione di colpevolezza dello Stato, ma anche una riparazione, debba dimostrare di aver subito un danno: solo qualora la Corte qualifichi quest'ultimo come rilevante (e in assenza di forme di rimozione delle conseguenze della violazione) sorgerà il diritto all'equa soddisfazione (art. 41 CEDU, per l'esame del quale si rimanda ivi). In via generale, infatti, l'inosservanza dei requisiti della Convenzione si concepisce anche in assenza di un danno¹¹ (e tuttavia ciò rende "vittima" non avente diritto al risarcimento).

E' evidente che lo status di vittima debba perdurare affinché il ricorso presentato venga dichiarato ricevibile per l'intera procedura, pena il rigetto dell'istanza proposta. Come nel caso in cui il Paese convenuto abbia riconosciuto l'inosservanza di un diritto sancito dalla Convenzione ed abbia prontamente provveduto a ripararlo.

Una condizione indispensabile affinché il singolo individuo possa sostenere di essere vittima di una violazione di un diritto sancito dalla Convenzione è che, in linea di principio, vi sia uno stretto collegamento tra la violazione ed il privato che propone ricorso, vale a dire che è indispensabile che l'applicazione di una legge sia diretta a recare un pregiudizio.

Il ricorrente che solleva istanza alla Corte di Strasburgo ha l'onere di dimostrare la violazione di un diritto elencato nella Convenzione e nei protocolli provando, inoltre, il danno subito dall'applicazione della legge o dall'inosservanza di una determinata procedura o dal mancato rispetto di una libertà fondamentale.

La Corte europea ha elaborato la teoria c.d. della vittima indiretta che stabilisce che sono legittimate a denunciare alla Corte di Strasburgo le violazioni

¹⁰ Con l'entrata in vigore del Protocollo n°11 alla CEDU.

¹¹ Corte, Amuur c. Francia, 25 giugno, 1996.



di un diritto garantito dalla Convenzione le persone che hanno un legame stretto e personale con colui che le ha subite¹².

Un altro aspetto rilevante si ha nel caso in cui l'azione o l'omissione da parte di un Paese membro, che farebbero sorgere un'inosservanza di una delle disposizioni previste dalla Convenzione, non sono stati ancora compiuti, ovvero sono sul punto di concretizzarsi. Casi del genere si rilevano con riguardo al divieto di tortura ai sensi dell'art. 3 della Cedu.¹³

Infine, il diritto di continuare la procedura dinanzi alla Corte europea si trasmette agli eredi in caso di morte del ricorrente; la ratio di questo principio consiste nell'evidenziare che si tratti di una questione di interesse generale, ergo far riconoscere alla Corte l'inosservanza di un diritto garantito dalla Convenzione e denunciato dal ricorrente iniziale, esorbitando dal singolo interesse degli eredi¹⁴.

Come si propone il ricorso individuale? Come si compila il formulario del ricorso?

E' importante preliminarmente sottolineare che la Convenzione non dice nulla¹⁵ riguardo ai requisiti di forma del ricorso e delle modalità afferenti al patrocinio legale: tale aspetto è stato colmato dal Regolamento della Corte ex artt. 45-47 (per il testo dei quali si veda ivi, Capitolo II, pag. 17).

La prima operazione da eseguire è quella di inoltrare una lettera (raccomandata internazionale) denunciando le violazioni che si ritiene di aver

¹² Commissione, dec. 1477/62; Commissione, dec. 1478/62.

¹³ Corte, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito; Corte, 27 agosto 1992, Tomasi c. Francia.

¹⁴ Corte, 24 marzo 1994, Scherer c. Svizzera, Serie A n. 287, par 31.

¹⁵ Il vecchio testo dell'art 25 della Cedu prevedeva che il ricorso doveva essere depositato presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.



subito, al Cancelliere della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo¹⁶. La missiva può essere redatta personalmente dal cittadino, in lingua italiana, senza seguire particolari formalità e senza l’assistenza dell’avvocato (sebbene appaia opportuna la consultazione di un legale). Nella lettera deve essere esposto sinteticamente l'oggetto delle doglianze, precisando quali siano i diritti garantiti dalla Convenzione violati dallo Stato. Altresì, è essenziale che il singolo individuo riporti le decisioni adottate a suo danno dalla pubblica autorità, precisando per ognuna di queste la data e l'autorità che le ha emesse ed accennando brevemente il loro contenuto (qualora si voglia trasmettere la documentazione, è sufficiente allegare copie degli atti – poiché i documenti inviati non vengono restituiti).

La Corte, nel rispondere al cittadino, trasmette anche un formulario del ricorso da redigere e da spedire in triplice copia entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione (anche se di solito vengono accettati anche i ricorsi presentati successivamente alla scadenza del termine). Nella missiva, inoltre, la Corte indicherà un numero di riferimento che corrisponde al numero della pratica e che deve essere riportato nelle comunicazioni successive.

Come abbiamo già evidenziato è fondamentale rispettare le condizioni indicate dall’art. 35 della Convenzione, affinché il ricorso alla Corte europea sia dichiarato ricevibile:

- esaurimento delle vie di ricorso interne;
- il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla decisione interna definitiva;
- non deve essere anonimo;
- non deve essere essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione se non contega fatti nuovi;

¹⁶ Al Cancelliere della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Consiglio d’Europa, F-67075 STRASBURGO - CEDEX FRANCIA.



- il ricorso sia compatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, palesemente fondato o non abusivo.

È della massima rilevanza che il formulario del ricorso venga compilato in modo preciso ed esauriente, anche se ciò comporti la ripetizione di dati che già risultano dalla precedente corrispondenza con la Cancelleria.

Il formulario del ricorso si suddivide in otto rubriche che debbono tutte essere riempite in modo che il ricorso contenga tutti i dati richiesti dal Regolamento interno della Corte.

Passiamo ad esaminare ed esplicitare ogni singola voce del formulario del ricorso.

I. LE PARTI

A. In questa parte si richiede che siano indicati: nome; data di nascita, cittadinanza; sesso; professione, indirizzo e numero telefonico del ricorrente.

Se il ricorso è presentato da più ricorrenti, le informazioni richieste vanno date per ciascuno di essi, utilizzando all'uopo un foglio separato.

Ogni ricorrente può nominare una persona per rappresentarlo. Il rappresentante deve essere abilitato ad esercitare la professione in uno degli Stati contraenti e deve risiedere in una delle stesse, o un'altra persona accettata dalla Corte. Quando il ricorrente è rappresentato, le informazioni utili concernenti il rappresentante debbono essere fornite in questa rubrica. La Cancelleria corrisponderà unicamente con il rappresentante.

B. Indicare lo Stato contraente contro cui si propone ricorso.

II. ESPOSIZIONE DEI FATTI

Le doglianze vanno descritte in modo chiaro, dettagliato, ma conciso, e gli avvenimenti riportati nell'ordine cronologico in cui si sono verificati, con la data esatta. Se i fatti lamentati riguardano cause differenti (ovvero, più procedimenti giudiziari), i fatti relativi ad ognuna vanno esposti separatamente.

III. ESPOSIZIONE DELLA O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHÈ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI

Il ricorrente è invitato ad esplicitare in modo preciso ed esaustivo, la/le violazione/i della Convenzione che si ritiene di aver subito ed indicare, inoltre, quale/li disposizione della Convenzione essa si fonda.

IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 35, § 1 DELLA CONVENZIONE

Questa rubrica richiede al ricorrente il rispetto delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell'art. 35 della Convenzione; pertanto vanno descritti in ordine cronologico i ricorsi esperiti dinanzi alle autorità nazionali.

Le tre parti della rubrica devono essere redatte tenendo distinte le risposte relative ad ognuno dei fatti lamentati. Nella prima voce vanno elencate le procedure giudiziarie interne definite; nella seconda altri procedimenti interni esauriti; nell'ultima vanno indicati i ricorsi che avrebbero potuto porre rimedio alle doglianze, ma che non sono stati esperiti. Se tali ricorsi esistono, vanno specificati e va anche spiegato perchè tali ricorsi non sono stati esperiti.



V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO

In tale rubrica occorre descrivere quale risultato si aspetta dalla procedura dinanzi alla Corte.

VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE IN PASSATO O ATTUALMENTE DELLA CAUSA

In questa parte va menzionato se il ricorrente ha presentato le sue doglianze ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento, relative al presente ricorso.

In caso affermativo, va indicato il nome dell'organismo internazionale che è stato adito, lo svolgimento delle procedure, le decisioni prese in merito e la loro data ed, infine, allegare una copia delle decisioni e di ogni altro documento pertinente.

VII. DOCUMENTI ALLEGATI - (SOLO FOTOCOPIE, NESSUN ORIGINALE)

In questo elenco devono prodursi le copie di tutti i documenti processuali pertinenti per l'esame dei fatti lamentati afferenti al ricorso (verbali d'udienza, dichiarazioni di testimoni, sentenze ecc...).

VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA

In questo spazio il ricorrente appone la propria firma e dichiara che quanto riportato nel formulario corrisponde a verità. Qualora il formulario di ricorso sia presentato da un'organizzazione non governativa o da un gruppo di privati, l'istanza va firmata dalle persone che ne hanno la rappresentanza, mentre nel



caso in cui sia firmato dal suo rappresentante dovrà essere allegata una procura speciale. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate il ricorso non potrà essere né registrato né esaminato dalla Corte a norma dell'art. 47 del Regolamento della Corte.

Ogni cambiamento di indirizzo e di ogni fatto importante per la disamina del ricorso dovrà essere segnalato alla Corte. Se il ricorrente non vuole che sia rivelata la sua identità, deve precisarlo, fornendo un'esposizione delle ragioni che giustificano la deroga.

Spetta alla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo provvedere a notificare il ricorso allo Stato contraente convenuto ed è onere della cancelleria indicare al ricorrente le successive regole di procedura, fissando i termini per l'invio di ulteriori memorie difensive scritte.

Tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avvengono in via epistolare e la procedura è totalmente gratuita, anche in caso di rigetto del ricorso. Nella prima fase della procedura è facoltativa l'assistenza di un avvocato, nella fase successiva, ovvero dopo la notificazione dell'istanza, il ricorrente dovrà essere rappresentato da un avvocato abilitato ad esercitare la professione in uno qualsiasi degli Stati contraenti e sul cui territorio sia residente, ai sensi dell'art. 36, comma 4, Regolamento della Corte. Di regola la ricevibilità del ricorso viene dichiarata in modo definitivo da un Comitato formato da tre giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In difetto di tale preliminare pronuncia, la ricevibilità del ricorso, come anche la decisione di merito, viene adottata da una singola Camera formata da sette giudici .

Al termine del giudizio sulla ricevibilità, la Corte opera una valutazione sul merito. Questa si concluderà con una sentenza, che può essere di assoluzione o di condanna. In quest'ultimo caso, si distingueranno l'eliminazione delle conseguenze della violazione (obbligatoria) e un eventuale risarcimento dei danni subiti dalla vittima (per l'approfondimento sulla procedura, si veda ivi).

5. Questioni di rilevanza pratica

Il Regolamento di procedura della Corte Europea provvede, tra le altre cose, a chiarire tre questioni di grande rilevanza pratica, che interessano i ricorrenti in prima persona: la rappresentanza, la lingua di lavoro, la pubblicità in materia di procedimenti e udienze.

La *ratio* è sempre la stessa: dare vita ad un organismo giudiziario agile, agevolare i rapporti con il ricorrente e porre norme che evitino disparità di trattamento e l'eccessivo ricorso alle formalità di cui si servono fin troppo abbondantemente gli Stati contraenti nei loro ordinamenti interni.

1) La rappresentanza

L'articolo 36 del Regolamento prevede al paragrafo 1 che "le persone fisiche, organizzazioni non governative e gruppi di privati previsti dall'articolo 34 della Convenzione possono inizialmente presentare dei ricorsi agendo sia personalmente, sia per il tramite di un rappresentante": il ricorrente può dunque iniziare l'azione, e di conseguenza comunicare personalmente con la Cancelleria. Ciò risponde alla fondamentale esigenza di accessibilità, cui corollario è la limitazione delle spese, che di per sé rappresentano potenziali ostacoli: le uniche necessarie, in questa fase preliminare, sono quelle postali e per fotocopie, non essendo richiesti né il pagamento di tasse né l'autentica della firma né altre formalità per quanto concerne la presentazione del ricorso (è sufficiente presentarlo su carta semplice, o se del caso sui formulari forniti dalla stessa Cancelleria della Corte).

Solo "dopo che il ricorso è stato notificato alla Parte contraente convenuta [lo Stato]", ex articolo 36 paragrafo 2, "il ricorrente deve essere rappresentato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, salvo decisione contraria del Presidente della Camera". Decisione contraria che secondo il paragrafo 3 comporta che "(...) il Presidente della Camera autorizz[a] eccezionalmente il ricorrente ad esporre egli stesso la sua causa, con riserva, all'occorrenza, che egli sia assistito da un avvocato o da un altro rappresentante autorizzato".



Il paragrafo 4 per tutti gli altri casi prevede invece, alla lettera a), che “il rappresentante che agisce per conto del ricorrente (...) deve essere un avvocato abilitato ad esercitare la professione in una qualsiasi delle Parti contraenti e residente sul territorio di una di loro, o un'altra persona autorizzata dal Presidente della Camera”, attribuendo quindi alla successiva lettera b) un ulteriore potere a quest'ultimo, che “in circostanze eccezionali ed in ogni momento della procedura (...), quando ritiene che le circostanze o la condotta dell'avvocato o dell'altra persona nominata conformemente al comma precedente lo giustificano, può decidere che quest'avvocato o questa persona non può più rappresentare o assistere il ricorrente e che quest'ultimo deve cercarsi un altro rappresentante”. Trattasi dunque di una sorta di ricasazione del rappresentante.

Il Capitolo X del Regolamento prevede inoltre, negli articoli da 91 a 96, il gratuito patrocinio. Questo può essere concesso, *ex* articolo 92, “soltanto se il Presidente della Camera costata: a) che la concessione di questo patrocinio è necessaria alla buona conduzione del caso davanti la Camera; b) che il ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti per far fronte in tutto o in parte alle spese che è indotto a sostenere”. *Ex* articolo 93, sulla richiesta inoltrata, tramite dichiarazione, dall'interessato, “la Parte contraente interessata è invitata a presentare le sue osservazioni per iscritto”; raccolte le informazioni delle parti, “il Presidente della Camera decide della concessione o del rifiuto del gratuito patrocinio” e quindi il Cancelliere ne informa gli interessati.

In caso di concessione, l'articolo 94 stabilisce che “gli onorari non possono essere versati che a un avvocato o ad un'altra persona nominata in ottemperanza dell'articolo 36 paragrafo 4 del presente Regolamento. Essi possono, occorrendo, coprire i servizi di più di un rappresentante così definito”.

Infine, occorre sottolineare che il Presidente della Camera, *ex* articolo 96, “se ritiene che le condizioni enunciate dall'articolo 92 (...) non sono più soddisfatte, (...) può in ogni momento revocare o modificare il beneficio del gratuito patrocinio”, essendo possibile anche solo trasformarlo da “totale” in “parziale”.



2) Le lingue di lavoro

Aspetto delicato del meccanismo di protezione del Consiglio d'Europa concerne la lingua di lavoro: in via generale, le lingue ufficiali sono l'inglese e il francese. *Ex* articolo 36 paragrafo 5 lettera a) del Regolamento, "l'avvocato o l'altro rappresentante autorizzato del ricorrente, o quest'ultimo se chiede di poter assumere personalmente la difesa dei suoi interessi, devono, anche se ottengono l'autorizzazione prevista (...), avere una comprensione sufficiente di una delle lingue della Corte". Se tale requisito non è rispettato, tuttavia, la lettera b) della disposizione prevede che "il Presidente della Camera può (...) concedere loro l'autorizzazione ad utilizzare una delle lingue ufficiali delle parti contraenti".

Va evidenziato come nella prima fase, per intenderci quella in cui il ricorrente può tenere personalmente i contatti con la Cancelleria, e fino alla decisione sulla ricevibilità, le comunicazioni possano sempre svolgersi anche in una delle altre lingue ufficiali degli Stati Parti della Convenzione, a prescindere da autorizzazioni del Presidente della Camera.

L'articolo 34 paragrafo 3 lettera a) regola la fase successiva: "tutte le comunicazioni con il ricorrente o il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante che si riferiscono ad un'udienza, o che intervengono dopo che il caso è stato portato alla conoscenza di una Parte contraente, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, salvo che il Presidente della Camera conceda l'autorizzazione a continuare ad utilizzare la lingua ufficiale di una Parte contraente"; alla lettera c) si prevede che "eccezionalmente, il Presidente della Camera può subordinare la concessione dell'autorizzazione alla condizione che il ricorrente sopporti in tutto o in parte le spese così cagionate". Inoltre, alla lettera b) si regola un'ulteriore evenienza: "se tale autorizzazione è accordata, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie al fine dell'interpretazione o della traduzione, integrale o parziale, in francese o in inglese, delle osservazioni orali o scritte del ricorrente quando il Presidente della Camera ritiene tale misura nell'interesse della buona conduzione della procedura".



Per quanto concerne le comunicazioni con la Parte contraente convenuta, e soprattutto le osservazioni da questa provenienti, il Presidente può autorizzare l'impiego della lingua nazionale ufficiale, ma fisserà un termine per il deposito della traduzione in inglese o francese, le cui spese ricadranno sulla Parte interessata (articolo 34 paragrafo 4).

Al contrario, ex articolo 34 paragrafo 5 "il Presidente della Camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali, al fine di facilitarne la comprensione per il ricorrente".

I testimoni potranno sempre utilizzare la propria lingua; sarà la Cancelleria ad occuparsi della traduzione (articolo 34 paragrafo 6).

Le sentenze e le decisioni, delle Camere e della Grande Camera, sono rese normalmente in francese o in inglese, ed eccezionalmente - di solito quelle pronunce destinate alla pubblicazione – in entrambe le lingue (articoli 57 e 76 del Regolamento): non è prevista per queste la traduzione nella lingua nazionale. Scelta che sembra contrastare con la *ratio* generale di favorire il ricorrente, e che trova il proprio fondamento nella mancanza cronica di mezzi finanziari.

3) La pubblicità

L'articolo 47 paragrafo 3 stabilisce che in via generale "il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un'esposizione delle ragioni che giustificano una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura davanti la Corte. Il Presidente della Camera può autorizzare l'anonimato in casi eccezionali e debitamente giustificati", da cui deriva che la regola è la pubblicità, e l'anonimato l'eccezione rispetto alla quale vige il criterio del silenzio-assenso (il ricorrente deve cioè esplicitare un'eventuale volontà contraria, presumendosi invece che accetti la pubblicità).

All'attuazione del principio di pubblicità concorrono l'articolo 33 e l'articolo 63, aventi rispettivamente ad oggetto i documenti e l'udienza. Il primo prevede che solo i documenti presentati nell'ambito delle trattative condotte nella prospettiva di raggiungere un regolamento amichevole non siano accessibili al pubblico



(secondo modalità pratiche stabilite dal cancelliere), salvo che, ad istanza di parte, di altra persona interessata o d'ufficio il Presidente della Camera non decida di vietare l'accesso (anche solo ad un parte di un documento) nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti, o quando la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia (il parere del Presidente è insindacabile, come anche la "stretta necessarietà" della misura). Premessa necessaria, per ciò che riguarda i documenti, è che solo dopo la registrazione del ricorso essi vengono trasferiti dal fascicolo provvisorio (nato con la prassi) a quello registrato, e quindi divengono consultabili. Per ciò che concerne le modalità pratiche, il fascicolo può essere consultato unicamente a Strasburgo, presso la Corte (che non invia fotocopie all'esterno), previa richiesta scritta da inoltrarsi entro i 7 giorni antecedenti e comprensiva di individuazione esatta del fascicolo. La cancelleria fissa l'appuntamento, e un funzionario è presente durante le operazioni. E' possibile estrarre copie, a pagamento.

Restano in ogni caso riservati l'identità del giudice relatore e la documentazione ad uso interno.